



COMUNE DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEI
PERMESSI DI ACCESSO E SOSTA IN ZONA A TRAFFICO
LIMITATO (ZTL) E DEI CONTRASSEGNI PER DISABILI DI
CUI ALL'ART. 381 DPR 495/1992**

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data
5.4.2013 n. 50/93675 P.G.

INDICE

CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto.

CAPO II - ACCESSI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO.

Art. 2 - Indirizzi.

Art. 3 - Ambiti di competenza della Giunta Comunale.

Art. 4 - Estensione della ZTL.

Art. 5 - Tipologie di permessi ZTL.

CAPO III - CONTRASSEGNI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PER DISABILI.

Art. 6 - Rilascio e utilizzo dei contrassegni di parcheggio per disabili.

CAPO IV - DECADENZA, DIVIETI ED OBBLIGHI.

Art. 7 - Decadenza dei permessi ZTL

Art. 8 - Divieti per i titolari di permessi Z.T.L

Art. 9 - Obblighi dei titolari di permessi ZTL.

Art. 10 - Obblighi e divieti per i titolari di permessi disabili

Art. 11 - Furto e smarrimento del contrassegno.

CAPO V - ILLECITI AMMINISTRATIVI E RELATIVE SANZIONI.

Art. 12 - Sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 13 - Sanzioni accessorie in materia di permessi ZTL.

Art. 14 - Sanzioni accessorie in materia di permessi disabili.

Art. 15 - Norma finale

CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente Regolamento definisce la disciplina quadro in materia di permessi per l'accesso alla Zona a traffico limitato (ZTL), così come definita dall'art.3 c.1 punto 54 del D.lgs.285/1992, ed in materia di contrassegni di sosta e circolazione per disabili di cui all'art.381 DPR 495/1992 (così come modificato dal DPR 30.7.2012 n.151).

2. Si demanda ad altre tipologie di provvedimento (deliberazione di Giunta o ordinanza dirigenziale) la disciplina di rispettiva competenza e di dettaglio della presente materia; di tale ulteriore disciplina il presente Regolamento stabilisce i criteri ed i principi.

CAPO II - ACCESSI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO.

Art. 2 - Indirizzi.

1. Nell'adozione di deliberazioni di Giunta o di ordinanze dirigenziali devono essere osservati i seguenti criteri con riferimento alle Zone a traffico limitato ed alla gestione degli accessi:

- progressiva limitazione dell'accesso dei veicoli diversi dai velocipedi;
- minori limitazioni all'accesso dei veicoli a basso impatto ambientale;
- applicazione di esenzioni o riduzioni tariffarie in ragione dell'appartenenza a particolari categorie o delle specifiche finalità di accesso alle zone a traffico limitato;
- riserva di aree di sosta su suolo pubblico dedicate ai residenti, ai titolari di contrassegno disabili o alla funzione di carico/scarico merci;
- regolamentazione ed articolazione oraria della ZTL coerenti con l'esigenza di rispetto e a tutela delle diverse vie e piazze del centro cittadino;
- istituzione di aree che valorizzino la mobilità pedonale;
- valorizzazione del Metrobus ed in generale del trasporto pubblico per l'accesso al centro cittadino;
- valorizzazione della ciclo mobilità, anche nella modalità della bicicletta condivisa (bike sharing);

- valorizzazione della sosta in struttura finalizzata a ridurre la presenza di veicoli nelle strade del centro cittadino;
- introduzione di forme di limitazione dei veicoli commerciali più ingombranti e con il maggior impatto per quanto riguarda le emissioni inquinanti;
- rafforzamento di sistemi automatizzati di controllo degli ingressi al centro cittadino;
- previsione, per specifiche categorie di veicoli, dell'abilitazione all'accesso in ZTL senza rilascio di contrassegno e con inserimento delle targhe nel sistema informatico di controllo;
- previsione dell'abilitazione all'accesso in ZTL mediante ticket con inserimento codice e comunicazione alla centrale ZTL (tipo "gratta e sosta");
- possibilità, per alcuni selezionati soggetti esterni al Comune, che gestiscono servizi di pubblico interesse o utilità, di inserimento nel sistema delle targhe autorizzate, subordinatamente all'individuazione di specifiche condizioni e modalità;
- introduzione di controlli automatizzati tra banca dati residenti e banca dati titolari di permessi ZTL;
- osservanza del principio di semplificazione delle procedure amministrative per il rilascio dei permessi, compreso il loro rilascio con validità pluriennale.

Art. 3 - Ambiti di competenza della Giunta Comunale.

1. Compete alla Giunta Comunale la scelta di definire e disciplinare i seguenti aspetti con riferimento agli accessi e alla sosta in ZTL ed al rilascio dei permessi:

- tariffe applicabili alle diverse categorie di permesso;
- esenzioni dal pagamento delle tariffe;
- modalità di rinnovo dei permessi;
- individuazione delle categorie di soggetti abilitati al transito in ZTL senza rilascio di contrassegno;
- abilitazione delle varie categorie di permessi alla sosta nelle diverse tipologie di stalli;
- numero di targhe autorizzabili all'accesso e da apporre sui vari contrassegni;
- durata di validità dei contrassegni;

- numero di permessi rilasciabili ad ogni famiglia residente e ad ogni altro soggetto avente titolo;
- agevolazioni nella sosta nei parcheggi in struttura connesse alla titolarità di permesso;
- fasce orarie per l'accesso e la sosta in ZTL;
- durata della sosta ammessa;
- limitazioni a specifici percorsi per gli accessi autorizzati per specifiche finalità;
- particolari tipologie di veicoli ammessi all'accesso in ZTL.
- individuazione delle vie di libero accesso ossia delle vie comprese nel contesto territoriale della ZTL ma accessibili da parte di tutte le categorie di utenti della strada;

2. Tutti gli aspetti attuativi delle disposizioni della Giunta Comunale di cui al precedente comma sono adottati con provvedimento assunto a cura del dirigente responsabile del competente settore comunale

Art. 4 - Estensione della ZTL.

1. L'estensione della ZTL è stabilita dalla Giunta comunale ai sensi dell'art.7 c.9 del D.lgs.285/1992.

2. Le aree ZTL possono essere diversamente regolate con riferimento:

- alla loro estensione;
- alla restrizione nell'accesso delle diverse tipologie di veicoli o delle categorie di soggetti autorizzati;
- alla fascia oraria di accesso.

Art. 5 - Tipologie di permessi ZTL.

1. Possono essere rilasciati permessi per l'accesso in ZTL a favore delle seguenti categorie:

a) residenti o domiciliati in ZTL, nelle vie "di libero accesso" o nelle aree pedonali ivi presenti.

La maggiore età, la residenza e il possesso della patente di guida costituiscono requisito per il rilascio, salvo quanto previsto nell'ultimo capoverso della presente lettera a).

Sono assimilati ai residenti i domiciliati, il cui domicilio corrisponda alla dimora abituale ed esclusivamente nei casi in cui il domicilio sia motivato e comprovato da particolari esigenze lavorative o di studio o da esigenze connesse ad incarichi istituzionali.

Per tale categoria di titolari di permesso possono essere riservati stalli di sosta all'interno della ZTL.

Ai residenti nelle vie dell'area "ring-controring"- come definita con deliberazione della Giunta Comunale - possono essere rilasciati permessi che abilitano alla sosta negli stalli su suolo pubblico nelle vie ove è presente l'apposita segnaletica verticale riportante l'identificazione della relativa tipologia di contrassegno.

Il possesso di tale tipologia di permesso non abilita all'accesso in ZTL.

Per tali tipologie la maggiore età, la residenza (o domicilio) e il possesso della patente di guida costituiscono requisito per il rilascio.

Il rinnovo dei permessi per residenti avviene con modalità automatiche ferma la possibilità da parte del Comune di verificare, all'atto del rinnovo o anche infrannualmente, il mantenimento dei requisiti che legittimano il rilascio del permesso.

Nel contrassegno rilasciato ai residenti o domiciliati, non in possesso di patente di guida valida, può essere indicato il numero di targa di un veicolo utilizzato da familiare non convivente, o altro soggetto, che concorra all'assistenza del richiedente.

b) possessori di posto auto in immobile posto ZTL.

L'autorizzazione rilasciata ai proprietari o possessori (ad es. per diritto d'uso, usufrutto, comodato, locazione, rapporto lavorativo, ecc.) di posti auto all'interno della ZTL consente unicamente la circolazione dei veicoli autorizzati per il raggiungimento del posto auto, con esclusione della sosta. Tale autorizzazione può essere rilasciata anche con limitazioni di orari e percorsi.

Il richiedente, all'atto della richiesta, deve fornire idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati al primo capoverso.

All'atto del rilascio o del rinnovo del permesso, che avviene in automatico, o nel corso della sua validità è data la possibilità al Comune di verificare il mantenimento dei requisiti che legittimano il rilascio del permesso. La validità del permesso non può comunque eccedere la durata del titolo che rende disponibile il posto auto al richiedente.

c) gestori di esercizi commerciali o attività di somministrazione di alimenti o bevande con sede in ZTL e vie "di libero accesso" o nelle aree pedonali ivi presenti, unicamente con le finalità di attività di carico/scarico a supporto dell'esercizio

Si procede con il rinnovo dei permessi con modalità automatiche ferma la possibilità da parte del Comune di verificare, all'atto del rinnovo o anche infrannualmente,

il mantenimento dei requisiti che legittimano il rilascio del permesso.

d) rappresentanti di commercio, soggetti che svolgono attività artigiana o di assistenza tecnica, imprese di onoranze funebri o attività di consegna a domicilio, per le esigenze strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività.

Il rinnovo di tale tipologia di permesso è subordinato a presentazione di specifica domanda.

e) medici, con indicazione dei nominativi da parte dell'Ordine dei medici, unicamente con finalità di visite domiciliari urgenti in ZTL.

Il rinnovo di tale tipologia di permesso è subordinato a presentazione di specifica richiesta da parte dell'Ordine.

f) organi di stampa, emittenti, giornalisti.

Il rinnovo di tale tipologia di permesso è subordinato a presentazione di specifica domanda.

g) enti pubblici.

Il rinnovo di tale tipologia di permesso è subordinato a presentazione di specifica domanda.

h) altri soggetti per motivate e comprovate necessità di accesso in ZTL per periodi determinati (permessi temporanei).

Per tali permessi la durata, la facoltà di sosta, le fasce d'accesso ed i percorsi ammessi devono essere coerenti con le finalità del rilascio e le reali esigenze espresse in sede di domanda. Il rinnovo di tale tipologia di permesso è subordinato a presentazione di specifica domanda.

i) servizio car sharing.

Il rinnovo di tale tipologia di permesso è subordinato a presentazione di specifica domanda.

l) possessori di veicoli alimentati esclusivamente ad elettricità.

Il rinnovo di tale tipologia di permesso è subordinato a presentazione di specifica domanda.

2. E' facoltà della Giunta prevedere la sospensione del rinnovo automatico delle categorie di permessi, per le quali lo stesso è previsto, qualora vi sia l'esigenza di effettuare una revisione od un controllo complessivi dei permessi esistenti.

Della sospensione del rinnovo automatico deve essere data informativa adeguata.

3. I permessi sono richiesti agli uffici comunali competenti utilizzando la modulistica disponibile presso gli stessi o pubblicata sul sito del Comune e facendo ricorso all'autocertificazione, ove previsto.

Gli uffici provvedono all'effettuazione dei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni.

4. I modelli dei contrassegni sono approvati con provvedimento dirigenziale.

5. I contrassegni riportano nella parte "fronte", leggibile nell'esposizione all'interno del veicolo, l'indicazione delle targhe dei veicoli autorizzati. I dati del titolare del permesso sono riportati sul retro.

CAPO III - CONTRASSEGNI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PER DISABILI.

Art. 6 - Rilascio e utilizzo dei contrassegni di parcheggio per disabili.

1. Ai sensi dell'art.381 del DPR 495/1992, il Comune rilascia specifico contrassegno (permesso) per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone disabili con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta residenti nel Comune di Brescia. Il contrassegno rilasciato è conforme al modello previsto dalla Raccomandazione n.98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4.6.1998, attuata con DPR 30.7.2012 n.151.

Sul contrassegno viene apposto un ologramma anticontraffazione con logo del Comune.

2. Il contrassegno ha valore su tutto il territorio nazionale, è strettamente personale e non è vincolato ad alcun specifico veicolo, né al possesso della patente di guida da parte del titolare del permesso.

3. Il titolare del permesso o l'incaricato alla sorveglianza del minore, comunica agli uffici competenti le targhe da apporre sul contrassegno e da inserire nel sistema informatizzato, al fine di consentire il transito in ZTL.

Nel caso di accesso occasionale all'interno della ZTL, dovrà essere comunicato di volta in volta il numero di targa del veicolo utilizzato, prima di entrare nella ZTL o entro 48 ore dall'avvenuto accesso.

4. L'utilizzo di veicoli diversi da quelli segnalati per accedere alla ZTL dovrà essere, di norma, comunicato preventivamente agli uffici con indicazione della targa del veicolo utilizzato. Nel caso non sia possibile la comunicazione preventiva del transito essa deve comunque avvenire entro 48 ore (termine elevato a 72 ore in caso sia compreso un giorno festivo). La stessa segnalazione agli uffici dovrà essere effettuata dai titolari di permessi rilasciati da altri Comuni nel caso di accesso alla ZTL del Comune di Brescia.

5. L'autorizzazione ha validità di cinque anni. Per cause di invalidità a tempo determinato viene rilasciato un permesso con la stessa durata della causa di invalidità certificata da competente struttura sanitaria.

6. Unitamente alla domanda di rilascio deve essere presentata specifica certificazione medica dell'ASL o verbale nell'ambito della procedura amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile, con le specifiche indicate dagli uffici di ASL ed INPS.

Alla scadenza del permesso con durata di cinque anni, lo stesso sarà rinnovato previa dichiarazione del medico di base che confermi il perdurare delle condizioni di invalidità che ne hanno legittimato il precedente rilascio.

Alla scadenza del permesso con durata inferiore ai cinque anni per il rinnovo deve essere acquisita nuova certificazione medica aggiornata.

7. I permessi sono richiesti agli uffici comunali competenti utilizzando la modulistica disponibile presso gli stessi o pubblicati sul sito del Comune. Alla domanda deve essere unita la certificazione di cui al precedente comma 6, per la quale non è ammessa autocertificazione.

8. Ai veicoli che espongono il permesso disabili sono consentite la circolazione e la sosta secondo le modalità e i criteri previsti dal D.P.R. n. 503/1996 e dal c.d.s. e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV - DECADENZA, DIVIETI ED OBBLIGHI.

Art. 7 - Decadenza dei permessi ZTL

1. I permessi rilasciati per il transito e la sosta in ZTL decadono automaticamente:

- per il venir meno dei requisiti e delle condizioni per il loro rilascio come definiti al precedente art. 5;

- nel caso di decesso del titolare;
- alla scadenza indicata sul permesso medesimo.

2. E' fatto obbligo ai titolari di comunicare agli uffici competenti per il rilascio, entro trenta giorni dal verificarsi di una delle cause di cui al primo comma, il venir meno dei requisiti e condizioni, con restituzione del contrassegno.

3. Nel caso di decesso del titolare del permesso è fatto obbligo agli eredi di restituire il permesso agli uffici competenti al rilascio senza farne uso ed entro il medesimo termine di cui al comma 2.

4. Nel caso di decadenza accertata d'ufficio, entro 30 giorni gli uffici provvedono a disabilitare il permesso senza alcun obbligo di darne comunicazione all'interessato.

5. Alla scadenza del termine di validità del permesso non vi è alcun obbligo, in capo agli uffici, di darne comunicazione all'interessato.

Art. 8 - Divieti per i titolari di permessi Z.T.L

1. L'utilizzo del permesso è consentito unicamente agli aventi diritto, fatto salvo:

- l'utilizzo da parte di appartenenti al nucleo familiare con riferimento ai permessi residenti e domiciliati;
- l'utilizzo da parte di collaboratori con riferimento ai permessi c) d) f) dell'art. 5;

2. E' vietato utilizzare riproduzioni fotostatiche (o di altro genere) del contrassegno originale o alterare il contenuto grafico o le targhe del contrassegno rilasciato.

3. E' vietata l'esposizione del contrassegno su veicolo con targa diversa da quella apposta sul contrassegno stesso.

Art. 9 - Obblighi dei titolari di permessi ZTL.

1 Il titolare del permesso deve prestare la massima attenzione:

- alla scadenza del permesso;
- alle prescrizioni sul medesimo apposte
- alla corretta trascrizione del numero di targa.

2. Il contrassegno, per tutto il periodo di accesso e sosta del veicolo in ZTL, deve essere esposto al suo interno, anteriormente allo stesso e in modo visibile, con la parte frontale leggibile all'esterno.

La mancata esposizione, così come l'esposizione non conforme del contrassegno, equivale alla mancanza del titolo di autorizzazione all'accesso.

3. Il contrassegno divenuto non leggibile con riferimento alla tipologia ed al numero di targa apposta deve essere restituito agli uffici competenti per la sostituzione.

4. L'Ordine dei Medici è tenuto a segnalare al Comune eventuali permessi ZTL categoria "medici" da revocare e disabilitare a seguito di cancellazione dall'iscrizione dall'Ordine di Brescia per qualsiasi causa intervenuta durante il periodo di validità del permesso (pensione, trasferimento, radiazione, decesso, eccetera.).

5. In caso di temporanea indisponibilità del veicolo per il quale è stato rilasciato il permesso, il titolare, qualora intenda utilizzare un veicolo diverso, deve comunicare al competente ufficio sia il numero di targa del veicolo sostitutivo sia il periodo durante il quale il medesimo è utilizzato. La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dall'avvenuta sostituzione del veicolo (termine elevato a 72 ore in caso sia compreso un giorno festivo).

6. In caso di sostituzione definitiva del veicolo per il quale è stato rilasciato il permesso, il titolare di quest'ultimo deve comunicare al competente ufficio il nuovo numero di targa e la data di decorrenza dell'utilizzo del nuovo veicolo. La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dall'avvenuta sostituzione del veicolo (termine elevato a 72 ore in caso sia compreso un giorno festivo).

7. Ogni qualvolta si renda necessaria la comunicazione di un numero di targa per l'inserimento nell'apposito sistema, è posta a carico del dichiarante la corretta comunicazione dei dati della targa. La presente disposizione si applica anche a coloro che, pur non titolari di permesso, sono autorizzati al transito in ZTL.

Art. 10 - Obblighi e divieti per i titolari di permessi disabili

1. Nel caso di decesso del titolare del permesso è fatto obbligo agli eredi di restituire il permesso agli uffici competenti entro 30 gg..

2. Il contrassegno scaduto o rilasciato a persona deceduta dopo il rilascio, non deve essere esposto sul veicolo.

3. Il contrassegno disabili deve essere esposto secondo le norme che disciplinano la materia.

4. E' vietato utilizzare riproduzioni fotostatiche (o di qualunque altro genere) del contrassegno originale o alterarne il contenuto grafico.

Art. 11 - Furto e smarrimento del contrassegno.

1. Nel caso di furto del contrassegno disabili o ZTL l'interessato deve presentarsi, con denuncia sporta ad un organo di Polizia, agli uffici comunali competenti per il rilascio di un nuovo permesso.

2. Nel caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del contrassegno l'interessato deve presentarsi agli uffici comunali competenti per il rilascio di un nuovo contrassegno presentando motivata autocertificazione.

3. E' fatto obbligo a chiunque ritrovi un permesso disabili o ZTL oggetto di furto o smarrimento restituirlo agli uffici competenti per il rilascio.

4. La mancata sostituzione entro i termini di legge del contrassegno rilasciato precedentemente con il modello comunitario-europeo, comporta il ritiro del vecchio contrassegno finalizzato alla sua sostituzione mediante rilascio da parte degli uffici competenti.

CAPO V - ILLECITI AMMINISTRATIVI E RELATIVE SANZIONI.

Art. 12 - Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Fatto salvo quanto disciplinato dal codice della strada nonchè le deroghe al presente, previste da ordinanze temporanee attuative dello stesso, per le violazioni agli obblighi e divieti di cui al presente regolamento si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 80,00 a Euro 500,00, secondo i principi di cui all'art. 7 bis del D.L.g.s. n. 267/2000, nonché le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24-11-1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni .

Art. 13 - Sanzioni accessorie in materia di permessi ZTL.

1. L'utilizzo di copie del contrassegno, finalizzato all'utilizzo di stalli di sosta riservati, comporta l'applicazione della sanzione prevista dal codice della strada oltre al ritiro e sospensione della validità dell'originale per tre mesi. In caso di recidiva il permesso originale è soggetto a revoca definitiva per il periodo di validità residuo.

2. L'utilizzo di un permesso su un veicolo diverso da quello indicato, fatta salva la dimostrazione della buona fede, comporta la sanzione del ritiro del permesso per un mese.

3. Nel caso di accertato utilizzo del permesso categoria "medici" al di fuori dei casi di visite domiciliari urgenti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, si provvede alla revoca del permesso, con segnalazione all'Ordine dei Medici.

4. Qualora ai veicoli di proprietà del titolare del permesso, nel corso della sua validità, siano elevate più di due violazioni per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e nelle ordinanze attuative, è applicata la sanzione della sospensione della validità del permesso per trenta giorni.

5. L'errata comunicazione dei dati del numero di targa, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, comporta il ritiro del permesso finalizzato alla sua sostituzione.

Art. 14 - Sanzioni accessorie in materia di permessi disabili.

1. L'utilizzo di copie fotostatiche o simili del contrassegno disabili, comporta oltre la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento, il ritiro delle stesse, fatte salve eventuali responsabilità di natura penale.

2. In caso di mancata restituzione del contrassegno, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del precedente art. 10, ovvero in caso di utilizzo illecito o di esposizione, gli uffici preposti e gli organi di vigilanza competenti procedono, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento, anche al ritiro del contrassegno.

Art. 15 - Norma finale

1. Le disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili, sono applicate anche nei confronti degli autorizzati al transito in ZTL senza rilascio di contrassegno.